

Argomento: Fiscalità nazionale e internazionale

Frodi carosello, una trappola

GIUSEPPE VERNA

La Corte di giustizia contro la presunzione di colpevolezza utilizzata da Gdf ed Entrate Spesso vengono coinvolte anche controparti innocenti Nelle frodi carosello spesso pagano anche gli imprenditori onesti. In materia tributaria infatti non può valere la presunzione che l'imprenditore «non poteva non sapere», come invece pretenderebbero la Gdf e l'Agenzia delle entrate. Per fortuna la giurisprudenza della Corte di giustizia non condivide questa presunzione di colpevolezza. Ma procediamo con ordine. In alcuni settori merceologici, quali quello della compravendita di carni, di autovetture usate, ma soprattutto di prodotti informatici, caratterizzati a livello europeo da frequenti frodi carosello e falsi esportatori abituali, dove addirittura l'evasore non solo non paga le imposte, ma le incassa dal cliente e le sottrae all'erario omettendone il versamento, si assiste sovente all'applicazione di una indebita presunzione di colpevolezza da parte della Guardia di finanza e delle Agenzie delle entrate. Funziona così. La Finanza scopre un evasore fiscale (cartiera o falso esportatore abituale o simili) e acquisisce a mezzo di processo verbale di constatazione prove documentali dell'evasione; a seconda che questi abbia acquistato in esenzione d'Iva senza che ne ricorrano i presupposti o abbia venduto e incamerato l'Iva riscossa dal cliente, la Finanza forma l'elenco, rispettivamente, dei suoi fornitori o dei suoi clienti e trasmette una segnalazione alle agenzie territorialmente competenti; queste ultime, ricevute le segnalazioni, presumono la conoscenza o conoscibilità del cliente o fornitore dell'evasore (sulla base dell'assioma «anche se non sapeva, avrebbe dovuto sapere») utilizzando, negli accertamenti, elementi che o non sono alla conoscenza di tali controparti (come quelli risultanti solo dall'anagrafe tributaria) o sulla base di elementi di cui essi, in mancanza di sospetti, non avevano il dovere di ricercare (l'imprenditore non è anche un poliziotto del fisco). Non c'è dubbio che alcuni clienti o fornitori in casi manifestamente critici, prima di acquistare o vendere, avrebbero dovuto svolgere indagini sull'affidabilità fiscale



della controparte, ma ugualmente è indubbio che accertamenti generalizzati e sbrigativi a carico di clienti o fornitori dei frodatori Iva costituiscono grave illecito su cui il Ministero delle finanze dovrebbe intervenire. Tuttavia l' imprenditore, soprattutto se ha un numero elevato di clienti, non compie indagini sull' affidabilità civilistica e fiscale di tutti. Se ciò facesse, si trasformerebbe in un' agenzia di investigazioni! Indagini vengono compiute solo nei confronti di controparti (clienti o fornitori) che destano sospetto, soprattutto in ordine alle condizioni di pagamento. Come risulta da numerose pronunce di legittimità, l' adozione di tutte le misure necessarie per evitare di essere coinvolti in una frode Iva non costituisce obbligo che grava autonomamente sull' imprenditore, ma solo un onere che insorge dopo che si sono manifestati indizi che fanno sospettare l' esistenza di irregolarità o di evasioni. La Corte di giustizia, con sentenza 18 maggio 2017, in C-624/15, ha affermato che «qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l' esistenza di irregolarità o evasione, un operatore accorto potrebbe, secondo le circostanze del caso di specie, vedersi obbligato ad assumere informazioni su altro operatore, presso il quale prevede di acquistare beni o servizi, al fine di sincerarsi della sua affidabilità. Tuttavia, l' amministrazione fiscale non può esigere in via generale che il soggetto passivo ... verifichi che l' emittente della fattura ... abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell' Iva. Spetta infatti, in linea di principio, alle autorità tributarie effettuare i controlli necessari... al fine di rilevare irregolarità o evasioni in materia di Iva». Inoltre l' immediatezza del rapporto fra cedente e cessionario, quale elemento presuntivo di conoscenza/conoscibilità della frode non può essere invocato nel commercio via internet, dove la necessità di contare sulla consegna della merce nei tempi ristretti richiesti dal mercato, la lontananza fra i due contraenti, la fungibilità dei prodotti compravenduti e l' immediatezza del pagamento costituiscono elementi che impediscono una conoscenza acquisibile in virtù della su menzionata «immediatezza dei rapporti». In conclusione gli organi periferici dell' amministrazione finanziaria dovrebbero attivarsi per verificare il corretto assolvimento degli obblighi tributari, non per «fare cassa», e quindi per recuperare presso l' ignaro contraente il gettito perduto a motivo della frode commessa dagli evasori fiscali. © Riproduzione riservata.